

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "**DIAFORA' onlus**", con durata illimitata, per perseguire finalità di solidarietà sociale, formazione e di ricerca.

L'Associazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza, solidarietà e partecipazione per la realizzazione degli obiettivi sociali. L'Associazione si dichiara altresì indipendente, aconfessionale e apartitica.

L'Associazione ha sede legale in Albino, via Ripa 2, 24021 (BG).

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corrispondente "ONLUS" che costituisce un segno distintivo.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Finalità istituzionali

Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità nonché per attuare i propri scopi l'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, si occuperà di:

- a) assistenza sociale diretta e socio-sanitaria;
- b) formazione;
- c) istruzione;
- d) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- e) promozione della cultura, dell'arte e della ricerca scientifica.

Nello specifico Diaforà onlus si propone di promuovere attività sociali ed assistenziali, di ricerca, studio e formazione, con una particolare attenzione ai temi della differenza e fragilità sociale. Su questa strada troveranno posto i programmi di sostegno alla disabilità, alla prima infanzia, ai

giovani, agli anziani e agli extra-comunitari e le iniziative destinate ad aprire nuove opportunità per le fasce a rischio della popolazione. Queste proposte potranno dar luogo sia a iniziative varie di carattere sociale sia a percorsi socio-educativi e potranno organizzarsi nelle forme più funzionali al raggiungimento degli obiettivi, anche in collaborazione con istituzioni private e pubbliche o anche indirettamente a mezzo di altri enti non commerciali.

Per raggiungere i propri scopi Diaforà onlus potrà altresì organizzare manifestazioni di sensibilizzazione ai temi sopra indicati, giovandosi della collaborazione professionale di studiosi e artisti qualificati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Tra le attività secondarie connesse rientrano le eventuali erogazioni di borse di studio e di ricerca e di premi riservati a giovani ricercatori nell'ambito delle tematiche sopra descritte.

TITOLO II - SOCI

3. Associati

Possono far parte dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche, aventi i requisiti richiesti dall'art.10 del D.Lgs. 460/1997, che, condividendo le finalità del presente Statuto, ne facciano richiesta scritta e versino contestualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione e provvede all'iscrizione degli aderenti nell'apposito Libro degli Soci.

I soci dell'Associazione appartengono a tre categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno dato inizio all'Associazione e che risultano elencati all'art. 21 del presente Statuto. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Sono soci ordinari coloro che hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo la qualifica di socio e che hanno pagato la quota associativa.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche indicate dal Presidente del Comitato Scientifico e/o da almeno un terzo dei soci, che il Consiglio Direttivo nomina per meriti speciali, previa approvazione dell'Assemblea dei soci. Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa né di quella annuale.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante

designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e impegna l'Associato all'accettazione e all'osservanza delle norme statutarie. L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Questa quota, come quella associativa, non è restituibile né trasmissibile a terzi, in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno in corso.

I Soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Ciascun Socio di maggiore età, senza regime preferenziale per categorie associative, ha diritto di voto all'elettorato attivo e passivo per l'approvazione e/o la modifica dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

- a) nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione;
- b) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

5. Perdita della qualità di socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo (esse avranno effetto per l'anno sociale successivo);
- b) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c) per decesso;
- d) per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
- e) per morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione per due anni consecutivi.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al Socio e dovrà essere motivato.

Il provvedimento di esclusione, o di dimissioni volontarie,

non libera il Socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

Il Socio escluso o non ammesso potrà opporsi, entro 30 giorni, per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Garanti, ove costituito, o, in mancanza di esso, all'Assemblea dei Soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione. La decisione è inappellabile.

6. Diritti e obblighi dei Soci

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, e di votare;
- b) di proporre e conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;
- c) di collaborare ai programmi dell'Associazione anche mediante incarichi retribuiti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Gli Associati sono obbligati a:

- a) pagare la quota associativa al momento dell'ammissione e la quota annuale di iscrizione;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI

7. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente del Comitato Scientifico.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Revisore legale;
- il Collegio dei Garanti.

8. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni

Socio ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando la maggioranza ne faccia richiesta o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione è fatta mediante lettera oppure fax o posta elettronica, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'incontro. E' anche resa pubblica nella sede sociale.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 22.

I Soci possono delegare altri associati a rappresentarli con delega scritta. Nessun Socio può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento.

L'Assemblea:

a) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) elegge il Revisore legale;

d) elegge il Segretario-Tesoriere;

e) su proposta del Consiglio Direttivo, approva la destinazione degli eventuali attivi in bilancio per il finanziamento di ricerche e progetti di lavoro individuali e collettivi,

conformi alle finalità dell'Associazione;

f) approva la nomina di nuovi Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo, previo parere del Presidente del Comitato Scientifico;

g) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

h) delibera su ogni altro argomento di carattere generale proposto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri da eleggere fra i Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Al Consiglio Direttivo partecipa stabilmente il Presidente del Comitato Scientifico.

La convocazione avviene mediante lettera o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, esperti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Soci in qualità di osservatori, previa richiesta di partecipazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui durante il quadriennio venga a mancare per qualsiasi ragione un membro, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può provvedere alla sostituzione per cooptazione del Consigliere mancante.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo l'elezione, procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

c) promuovere tutte le iniziative e adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 nel rispetto di eventuali indicazioni dell'Assemblea dei soci;

d) amministrare i proventi dell'Associazione;

e) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci;

f) nominare i membri del Comitato Scientifico su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico;

g) nominare Soci Onorari da proporre all'Assemblea per l'approvazione;

h) determinare l'ammontare della quota associativa per l'ammissione dei nuovi soci, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;

i) determinare l'ammontare della quota annuale di iscrizione, da proporre all'Assemblea per l'approvazione;

j) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo Statuto;

k) affidare incarichi di studio o di altre specie, remunerati o no, a soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo, e a tecnici e studiosi non associati, in collaborazione e d'intesa con il Presidente del Comitato Scientifico;

l) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

m) adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzione per questo incarico.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige apposito verbale delle sedute, che deve essere ratificato dal Consiglio nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti ed è il Legale Rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio di ogni ordine e grado.

Il Presidente:

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

- presenta al Consiglio le richieste di ammissione nuovi soci ordinari e propone la nomina di soci onorari, d'intesa con il Presidente del Comitato Scientifico e/o su richiesta di almeno un terzo dei soci;

- in collaborazione con i consiglieri, promuove e attua le iniziative approvate dall'Assemblea per realizzare gli scopi

sociali, affidando incarichi di lavoro o di altre specie, remunerati o no, ai soci e a tecnici anche non associati.

11. Vice Presidente

Il Vice Presidente aiuta il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni e/o di indisponibilità del Presidente, ne assume ad interim il ruolo sino allo scadere del mandato.

12. Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. D'intesa col Presidente cura la contabilità dell'Associazione e la redazione della bozza del bilancio preventivo e consuntivo.

13. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da persone nominate dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico.

Ha una funzione consultiva e deve predisporre programmi, individuare finalità operative e teoriche, suggerire strategie di azione ed esprimere giudizi sui progetti in corso nonché valutazioni su quelli conclusi.

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritenga opportuno, in ogni caso in previsione dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio. Per questo appuntamento il Comitato Scientifico dovrà redigere una Relazione sull'attività svolta nell'anno e linee di orientamento sui programmi da sviluppare.

14. Presidente del Comitato Scientifico

Il Presidente del Comitato Scientifico garantisce la scientificità del progetto "Diaforà".

Viene nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La carica ha una durata di cinque anni e può essere riconfermata.

Al Presidente del Comitato Scientifico spetta la direzione e la convocazione del Comitato Scientifico.

Sono compiti del Presidente:

- a) indicare al Consiglio Direttivo le nomine per la composizione del Comitato Scientifico ed eventuali integrazioni successive;
- b) proporre al Consiglio Direttivo eventuali nomine di soci onorari;
- c) predisporre, per l'Assemblea dei soci, il Documento annuale del Comitato Scientifico sulla valutazione dell'attività svolta e sulla programmazione delle iniziative future;
- d) partecipare al Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

15. Revisore Legale

L'assemblea può eleggere un Revisore Legale, scelto anche tra i non soci e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore:

- . esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- . agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- . può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Scientifico;
- . riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori Legali.

16. Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il Collegio:

- . ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- . giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

17. Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

TITOLO IV - PATRIMONIO

18. Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- a) beni mobili e immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- b) fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) quote associative di ammissione a Socio;
- d) quote annuali di iscrizione versate dai Soci;
- e) versamenti volontari degli associati;
- f) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere;
- g) sovvenzioni, liberalità, donazioni o lasciti di terzi o di associati, sia italiani che stranieri;
- h) sovvenzioni, liberalità, donazioni o lasciti, di qualunque organizzazione, associazione, ente, società con o senza personalità giuridica, nazionale e/o internazionale, purché non in contrasto con i principi dell'Associazione;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizza-

zione a qualunque titolo;

k) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

l) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

m) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

19. Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore, se nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Il bilancio, assieme alla Relazione degli amministratori e del revisore Legale, se nominato, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea, e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente.

20. Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del L.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o previsti dalla legge, a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

21. Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione a maggioranza assoluta dei soci. Le finalità dell'Associazione non sono modificabili in alcun modo.

22. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, e approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

23. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

Per tutti i casi di necessità è competente il Tribunale di Bergamo.

F.to POZZI ALESSANDRA

F.to BLUMER LUCA

F.to BONFANTI ANGELO

F.to CASSINA MARTA

F.to CRISTIANO LUCIANO

F.to DAL LAGO CARLO

F.to MOIOLI LUCIO

F.to PERSICO FABRIZIO LUCIANO MARIA

F.to ACERBIS CARMINE

F.to BIROLINI LUCA

F.to CHINEA MARIA BEATRICE

F.to BELOTTI CLOTILDE FAUSTA

F.to MORONI FRANCESCO

F.to ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)